



ORDINANZA

Atto. n. 78 del 21/08/2024

Oggetto: SP 9 MONTALBANO - REVOCA ORDINANZA N. 90/2023 E N. 92/2023, ISTITUZIONE LIMITE 50 KM/H E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO - COMUNE DI LAMPORECCHIO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente n.135 del 01/08/2024 con il quale il dott. Antonio Pileggi viene nominato Dirigente dell'Area Tecnica;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 12 del 16/02/2024 con la quale viene nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della L.241/1990 per la tipologia di procedura in oggetto il funzionario Giacomo Balleri, sostituito Lorenzo Puddu;

Visto l'art.21 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni;

Visto il DPR 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni;

Richiamata l'Ordinanza Dirigenziale n.90 del 21/11/2023 con la quale, in conseguenza dei lavori di somma urgenza relativi all'emergenza alluvionale del 02/11/2023, si chiudeva al transito a tutti gli utenti della SP9 Montalbano, nel tratto compreso tra il km 14+200 ed il confine di provincia (località Fornello), con eccezione dei mezzi di soccorso, dei residenti e dei mezzi deputati al trasporto pubblico locale, servizio scuolabus, nonché a quelli della raccolta dei rifiuti, soltanto con accesso per chi proveniva da Vinci, limitatamente ai giorni in cui non venivano emesse allerte meteo "giallo vigilanza" o superiori per rischio: vento, temporali, ghiaccio, neve, idraulico ed idrogeologico oltre all'istituzione di un senso unico alternato regolato a vista mediante la creazione di una strettoia simmetrica, in prossimità del ponticello posto al km 14+000;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n.92 del 30/11/2023 con la quale si integrava la suddetta ordinanza autorizzando il transito lungo la SP9 Montalbano, nel tratto compreso tra il km 14+200 (punto di chiusura totale) ed il confine di provincia, anche ai mezzi deputati al servizio delle attività commerciali e turistiche presenti lungo il tratto sopracitato, limitatamente ai giorni in cui non venivano emesse allerte meteo "giallo vigilanza" o superiori per rischio: vento, temporali, ghiaccio, neve, idraulico ed idrogeologico;

Considerato che i lavori di somma urgenza relativi all'emergenza alluvionale del 02/11/2023 sono stati tutti ultimati;

Preso atto che, ai sensi degli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs.285/1992, l'ente proprietario della strada può con ordinanza regolamentare la circolazione, disponendo la limitazione della circolazione e stabilendo divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Dato atto che la regolamentazione della circolazione in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art.6 comma 4 lett. a) del D.Lgs.285/1992 per cui l'ente proprietario della strada può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art.6bis L.241/1990, dell'art.6 del D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale;

ORDINA

- la revoca delle Ordinanze n. 90 del 21/11/2023 e n. 92/2023 del 30/11/2023 lungo la SP 9 Montalbano nel Comune di Lamporecchio ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 285/1992;

- l'istituzione del limite di velocità di 50 km/h per il tratto compreso dal km 13+900, al confine del centro abitato di San Baronto, fino al confine con la Città Metropolitana di Firenze, in località Fornello.

- l'istituzione di senso unico alternato a vista e del limite di velocità di 30 km/h, nei seguenti tratti di strada:

- dal km 14+100 al km 14+200;

- dal km 14+900 al km 15+000;

- dal km 17+900 al km 18+000;

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza che sarà resa nota mediante il posizionamento dei segnali stradali prescritti dal NCDS (D.lgs. n. 285/1992 e suo regolamento di esecuzione D.Lgs n. 495/1992 e s.m.i.) e D.M. 10/07/2002;

DISPONE

L'inizio degli effetti giuridici successivamente all'installazione della regolare segnaletica stradale;

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati dall'art.12 del N.C.D.S.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs n.104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

(D.P.R. n.1199/1971 e s.m.i.) dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori d'anzichè indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico della Regione Toscana (Via Cavour, 18 – 50129 Firenze, Numero Verde 800 018488 oppure numero 055 2387800, tramite email o pec ai seguenti indirizzi:Email:difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it PEC:difensore-civicotoscana@postacert.toscana.it) senza termini di scadenza

Pistoia, 21/08/2024

Sottoscritta dal Responsabile
PILEGGI ANTONIO

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.*